

CONVENZIONE OPERATIVA E DI FINANZIAMENTO

Con la presente Convenzione, avente ad oggetto un contributo per l'istituzione di tre linee sperimentali TPL nel territorio amatriciano, a valere ad ogni effetto tra

Aremol - Agenzia Regionale per la Mobilità, C.F. 08247691002, con sede in Via del Pescaccio, 96/98 - 00166 Roma, PEC aremol@legalmail.it, in persona del Sig. Roberto Rastelli - C.F. RSTRRT57R07H501T, domiciliato in Via del Pescaccio, 96/98 - 00166 Roma, in qualità di Presidente dell'Aremol, da una parte

e

Comune di Amatrice, C.F. e P.Iva 00110480571, Corso Umberto I, 70 - 02012 Amatrice (RI), PEC protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Sindaco Sergio Pirozzi e domiciliato per la carica presso il Comune di Amatrice, dall'altra

Premesso

1. che Aremol, ai sensi e per gli effetti della sua legge istitutiva (L.R. 26 Marzo 2003, n. 9, in applicazione dell'art. 27 della L.R. 16 Luglio 1998, n. 30 "*Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale*"), fornisce alla Regione Lazio ed agli altri enti locali supporto tecnico operativo per l'attività di programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale e per la costante analisi dell'evoluzione della mobilità regionale, delle reti di trasporto e loro infrastrutture, della qualità, del livello e dell'efficienza dei servizi erogati dalle aziende di trasporto, della sicurezza e dell'impatto del sistema dei trasporti su territorio e ambiente, come meglio specificate e descritte all'art. 2, c. 1, *lett. a*→*ubis*;
2. che Aremol, ai sensi dell'art. 1, c. 2 della L.R. 26 Marzo 2003, n. 9, è ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, amministrativa, regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile ed esercita le proprie attività conformandosi agli indirizzi politico-programmatici approvati dal Consiglio regionale ed alle direttive della Giunta regionale e nel rispetto delle indicazioni funzionali della direzione regionale dei trasporti;
3. che con D.G.R. n. 244 del 26/05/2015 la Regione Lazio ha deliberato di attivare lo Sportello di supporto e assistenza tecnica dedicato ai Comuni in materia di pianificazione, realizzazione e potenziamento del piano della mobilità e trasporto pubblico locale; di affidare ad Aremol la gestione tecnica ed amministrativa delle attività di cui sopra, la quale provvederà a mettere a disposizione dei Comuni le figure professionali e tecniche per lo svolgimento delle attività;
4. che con Deliberazione Aremol n. 128 del 28/08/2015 si è disposta l'attuazione di tale progetto assegnato dalla Regione Lazio ed è stato istituito un apposito Capitolo B01005 denominato

“Sportello di supporto e assistenza tecnica dedicata ai Comuni in materia di pianificazione, realizzazione e potenziamento del piano della mobilità e trasporto pubblico”;

5. che i Comuni si rivolgono ad Aremol, per il tramite della Regione Lazio, per richiedere supporto e assistenza tecnica per la pianificazione, realizzazione e potenziamento del piano della mobilità e del trasporto pubblico locale non disponendo di proprie risorse economiche e strumentali;
6. che il finanziamento del servizio in via sperimentale rientra nella definizione data dall'art. 17, c. 1 lettere a), b), c), d) della Legge Regionale n. 30/1998 di servizi minimi relativi al trasporto pubblico locale finanziati dalla Regione;
7. che il contributo medio regionale per i servizi di trasporto pubblico locale è pari ad € 1,89 (desunto dalla D.G.R. n. 264 del 23/05/2017 *“Finanziamenti - ex art. 30, comma 2, lett. c, della L.R. n. 30/98 - in favore dei Comuni del Lazio per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico urbano dell'anno 2017”*) moltiplicato la percorrenza chilometrica effettiva;
8. che con nota prot. n. 1996 del 02/10/2016 il Comune di Amatrice ha presentato istanza per l'istituzione di tre linee sperimentali TPL, contenente relativo programma di esercizio, per 12 mesi di servizio per una percorrenza annua complessiva di circa 79.100 Km, per un contributo complessivo pari ad € 149.500,00 (Euro centoquarantanovemilacinquecento/00);
9. che il relativo programma di esercizio prevede nello specifico:
 - o Linea 1 e Linea 2 per 305 giorni feriali, per complessivi 67.400 Km anno;
 - o Linea 3 per 50giorni festivi, per complessivi 11.700 Km;
10. che con Deliberazione Aremol n. 265 dell'11/12/2017 si è disposto di finanziare il Comune di Amatrice - C.F. e P.Iva 00110480571 con un contributo pari a € 149.500,00 (Euro cento quarantanovemilacinquecento/00) per l'istituzione di tre linee sperimentali TPL, per 12 mesi di servizio per una percorrenza annua complessiva di circa 79.100 Km; di disciplinare il suddetto servizio mediante Convenzione Operativa e di Finanziamento, erogando la somma summenzionata solo al termine del servizio svolto e a seguito dell'invio da parte del Comune interessato di rendicontazione bimestrale, consuntivo generale e documentazione inerente le attività svolte; di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della citata Convenzione e di tutti gli atti connessi e conseguenti; di impegnare la somma prevista di € 149.500,00 (Euro centoquarantanovemilacinquecento/00) al Capitolo di spesa B01005 denominato *“Sportello di supporto e assistenza tecnica dedicata ai Comuni in materia di pianificazione, realizzazione e potenziamento del piano della mobilità e trasporto pubblico”* (Missione 10 Programma 06 PdC U.1.04.01.02.003) del Bilancio di previsione 2017-2019;
11. che con Determinazione n. 372 del 18/12/2017 si è data esecuzione alla Deliberazione n. 265 dell'11/12/2017 con la quale è stato disposto di finanziare il Comune di Amatrice, C.F. e P.Iva 00110480571 con un contributo pari ad € 149.500,00 (Euro centoquarantanovemila cinquecento/00) per l'istituzione di tre linee sperimentali TPL, per 12 mesi di servizio per una

percorrenza annua complessiva di circa 79.100 Km; di disciplinare il suddetto servizio mediante Convenzione Operativa e di Finanziamento, erogando la somma summenzionata solo al termine del servizio svolto e a seguito dell'invio da parte del Comune interessato di rendicontazione bimestrale, consuntivo generale e documentazione inerente le attività svolte; di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della citata Convenzione e di tutti gli atti connessi e conseguenti; di impegnare la somma prevista di € 149.500,00 (Euro centoquaranta novemilacinquecento/00) al Capitolo di spesa B01005 denominato "*Sportello di supporto e assistenza tecnica dedicata ai Comuni in materia di pianificazione, realizzazione e potenziamento del piano della mobilità e trasporto pubblico*" (Missione 10 Programma 06 PdC U.1.04.01.02.003) del Bilancio di previsione 2017-2019;

12. che i documenti su menzionati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati ad esso;

tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

È oggetto della Convenzione un contributo per l'istituzione di tre linee sperimentali TPL nel territorio amatriciano.

Art. 2 - Prestazione economica della Convenzione

Il contributo accordato al Comune di Amatrice per la copertura dei costi del servizio sperimentale di trasporto pubblico locale è fino ad un massimo di € 149.500,00 (Euro centoquarantanovemila cinquecento/00)

Art. 3 - Durata della Convenzione

Il servizio sperimentale di trasporto pubblico locale nel Comune di Amatrice verrà svolto per un periodo determinato di n. 12 (dodici) mesi.

Sarà cura del Comune di Amatrice comunicare l'inizio dello stesso servizio mediante l'invio del progetto e relativo programma di esercizio, restando inteso che la copertura finanziaria in favore dell'Ente beneficiario, comunque, è pari al contributo massimo indicato all'art. 2.

Art. 4 - Modalità attuative

Il servizio sperimentale di trasporto pubblico locale nel Comune di Amatrice è effettuato nei luoghi previsti secondo le modalità ed i tempi indicati nel programma di esercizio redatto dallo stesso Comune, garantendone la regolarità, la sicurezza e la qualità, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5 - Rendicontazione del servizio

Il Comune di Amatrice è tenuto a redigere ed a presentare ad Aremol, con periodicità bimestrale, una



rendicontazione dei chilometri percorsi, con esclusione dei trasferimenti tecnici da e per le rimesse. Aremol avrà il diritto di presentare osservazioni e chiedere i chiarimenti opportuni per la verifica della correttezza del servizio.

Art. 6 - Consuntivo generale del servizio

Al termine del periodo di durata del servizio sperimentale di trasporto pubblico locale, il Comune di Amatrice è tenuto a redigere ed a presentare ad Aremol un consuntivo generale per ogni voce ad esso concernente:

- la percorrenza svolta in servizio di linea;
- lo svolgimento del servizio con regolarità ed in conformità al programma di esercizio;
- la verifica dell'avvenuto assolvimento, da parte del gestore del servizio, degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi relativamente al personale dipendente;
- copia della fattura emessa dal gestore del servizio, ovvero attestazione resa dal Comune affidante dalla quale risultino gli estremi della fattura medesima, il suo oggetto ed il suo importo (con distinzione tra quota imponibile e quota Iva).

Aremol avrà il diritto di presentare osservazioni e chiedere i chiarimenti opportuni per la verifica della piena correttezza del servizio. L'eventuale assenza di osservazioni alla rendicontazione bimestrale non esclude la possibilità di contestazioni finali e non equivale, in nessun caso, ad approvazione tacita del servizio sino a quel momento svolto.

Aremol si riserva l'insindacabile diritto di contestare o accettare senza riserve il consuntivo. L'accettazione senza riserve è presupposto indispensabile per poter erogare il finanziamento di cui all'art. 2 della presente Convenzione.

Ad insindacabile giudizio di Aremol, potranno essere erogati acconti di finanziamento nelle more dello scioglimento delle riserve eventualmente assunte.

Art. 7 - Monitoraggio

Il servizio sperimentale, oggetto della Convenzione, è monitorato da Aremol a prescindere dalla rendicontazione ed osservazioni di cui al precedente art. 5, secondo le modalità che riterrà più opportune per la verifica della piena correttezza dello svolgimento del servizio.

Art. 8 - Erogazione della prestazione finanziaria

La prestazione economica, di cui all'art. 2 della presente Convenzione, potrà essere effettuata nei confronti del Comune di Amatrice, solo al termine dello svolgimento del servizio svolto e all'invio delle rendicontazioni bimestrali, del consuntivo generale e della documentazione inerente le attività svolte, di cui ai precedenti artt. 5 e 6.

Aremol si impegna a fornire al Comune richiedente ogni informazione in suo possesso relativa all'erogazione in suo favore delle predette risorse finanziarie.



Art. 9 - Modalità di erogazione della prestazione finanziaria

La prestazione economica, di cui all'art. 2 della presente Convenzione, sarà corrisposta mediante bonifico bancario al conto di Tesoreria Unica della Banca d'Italia che il Comune di Amatrice già utilizza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 *"Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici"*.

Detto conto varrà per tutte gli eventuali ulteriori futuri rapporti con Aremol.

Art. 10 - Clausole finali

Il presente accordo è stipulato ai sensi dell'art. 15, c. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, c. 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241; e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia alla normativa, generale o speciale, vigente in materia.

Roma, 20 dicembre 2017

Aremol - Agenzia Regionale per la Mobilità

Il Presidente
Roberto Rastelli

Comune di Amatrice

Il Sindaco
Sergio Pirozzi